

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

del 29-11-2006

Sessione straordinaria Seduta pubblica Convocazione prima

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

L'anno duemilasei, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il Sig. MARZIO MAMBRINI (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MAMBRINI MARZIO	PRESIDENTE	X	
BAFFETTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
BENEDETTI MONIA	CONSIGLIERE	X	
BURATTINI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
BURATTINI PIERO	CONSIGLIERE	X	
FRANCESCHELLI ORIA	CONSIGLIERE		X
GAGGI UGO	CONSIGLIERE	X	
GUERRINI CRISTINA	CONSIGLIERE		X
LAZZERI ANNA	CONSIGLIERE	X	
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE		X
PALAMARA PAOLO	CONSIGLIERE		X
PAPALINI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
RUGGI RENO	CONSIGLIERE	X	

Presenti 9

Assenti 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DI SIBIO GIUSEPPE il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazione ampiamente il Sindaco in assenza dell'assessore ai lavori pubblici Maurizio Coppi. Segue un breve intervento del consigliere Gaggi Ugo il quale riferisce che il regolamento di cui trattasi è un qualcosa di positivo per l'Amministrazione in quanto è in grado di velocizzare taluni "iter" ed eliminare di conseguenza delle lungaggini burocratiche; è auspicabile, continua che sia formato un albo composto anche da ditte locali.

Il PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione (Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 125 del codice dei contratti, che testualmente, recita:

Art. 125 – Lavori, servizi e forniture in economia.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a

211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nella more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Atteso che, frequentemente, ci si trova nella necessità di fare fronte ad esigenze particolari, per le quali non è possibile né conveniente seguire pedissequamente la disciplina generale in materia di lavori pubblici;

Visto l'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dei commi 8 e 12 dell'art. 125 del codice dei contratti, di doversi avvalere, per la scelta dell'affidatario dei lavori in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario, degli elenchi formati in applicazione dell'art. 123 dello stesso codice dei contratti;

Ritenuta la necessità di regolamentare la procedura per l'esecuzione di lavori in economia;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, in relazione alle direttive date dalla giunta comunale;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Viste le circolari della presidenza del consiglio dei ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti ===== Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. =====;

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA»

che si compone di n. 23 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante.

3°) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. ===== dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sulla determinazione in oggetto:

A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Li 27-11-2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(Geom. Claudio Corazzi)

f. Fto

B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Li 27-11-2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(PAPALINI MAURO)

Comune di CASTELL'AZZARA

Provincia di GROSSETO

(Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA		TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
1	Oggetto e scopo del regolamento	13	Annotazione dei lavori in economia
2	Tipologie dei lavori eseguibili in economia	14	Liquidazione
	TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	15	Ordinazione e pagamento
3	Responsabile del procedimento	16	Maggiori spese
4	Programmazione dei lavori in economia		TITOLO VI LAVORI DI URGENZA
5	Regole per la effettuazione delle spese	17	Lavori d'urgenza
	TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18	Provvedimenti in casi di somma urgenza
6	Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta		TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
7	Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	19	Tutela dei dati personali
	TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO	20	Norme abrogate
8	Procedura per l'esecuzione a cottimo	21	Casi non previsti dal presente regolamento
9	Affidamento dei lavori	22	Rinvio dinamico
10	Scelta dell'offerta	23	Entrata in vigore
11	Consegna dei lavori		
12	Inadempimento		

TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, che può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento unico con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
3. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
4. Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000.
5. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori al fine di non ottemperare all'obbligo del procedimento di evidenza pubblica.

Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che, possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti; concernenti:
 - a1) manti di usura del piano viabile;
 - a2) sovrastrutture stradali;
 - a3) corpo stradale nelle sue varie parti;
 - a4) opere di presidio e di difesa;
 - a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - a6) opere in verde;
 - a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - a10) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
 - a11) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi pericolanti;
 - b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 - Responsabile del procedimento unico

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato, ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti.

Art. 4 - Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 5 - Regole per l'effettuazione delle spese

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:

a) per le spese di natura corrente fino a 5.000 euro, IVA esclusa, i dirigenti e i responsabili apicali, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;

b) per le spese correnti superiori a 5.000 euro, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 1, i direttori, i dirigenti e i responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 6 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

3. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

Art. 7 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 7 comma 3 sia divenuta esecutiva.

2. Il responsabile del procedimento unico provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.

3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO

Art. 8 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.

2. Il responsabile del servizio, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;

- l'esatta indicazione dei lavori;

- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;

- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

3. Gli atti suindicati sono preventivamente approvati dalla G.C. per la rispettiva competenza

Art. 9 - Affidamento dei lavori

1. Il responsabile del procedimento unico, è coadiuvato, eventualmente, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, da altro personale dipendente.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

a) sulla base di indagini di mercato;

b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell'art. 123 del codice dei contratti per la procedura ristretta semplificata.

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 (Quarantamila/00) Euro è così attuato:

a)- per lavori fino a 10.000 euro IVA esclusa è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

b)- per lavori da euro 10.000,01 euro fino a 40.000 euro dovrà essere attuato come previsto al precedente punto 2 del presente articolo

c)- solo in presenza di casi per lavori che revistono particolare e motivata urgenza, necessità e/o opportunità, è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino al limite max di euro 40.000, 00 (Quarantamila/00)-

4. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice dei contratti.

5. La stipulazione del contratto di cottimo per l'affidamento dei lavori, avverrà:

a)- per importi di spesa fino a € 5.000, 00 IVA esclusa, mediante l'acquisizione del preventivo spesa e la determinazione di affidamento del Responsabile del Servizio, firmata per accettazione dalla ditta aggiudicataria;

b)- per importi da € 5.000, 01 IVA esclusa e fino a € 10.000, 00 IVA esclusa, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, contenente le disposizioni indicate nella lettera d'invito e quant'altro riportato al precedente punto 4 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f);

c)- per importi di spesa superiori a Euro 10.000, 01 IVA esclusa, mediante atto pubblico amministrativo.

6. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di cottimo, sono a carico della persona o impresa contraente, nessuna esclusa.

Art. 10 - Scelta dell'offerta

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento unico, alla presenza di due testimoni, in seduta pubblica, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del codice dei contratti.
2. Il responsabile del procedimento unico con atto motivato ha la facoltà di non procedere alla aggiudicazione.
3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento dai testimoni.
4. Il responsabile del servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.

Art. 11 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento unico dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.
3. Il suindicato tecnico segnala al responsabile del procedimento unico le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 12 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 13 - Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori o del soggetto dallo stesso incaricato viene realizzata:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 14 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del procedimento e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

5. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento, sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura.

Art. 15 - Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del procedimento unico, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 16 - Maggiori spese

1. Se, durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predisporre una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI LAVORI D'URGENZA

Art. 17 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento unico o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dell'ufficio tecnico, può disporre, contemporaneamente la redazione del verbale di cui all'articolo 17 e la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Nei casi in cui il sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 22 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

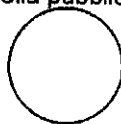
Art. 23 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 (dieci) gg dalla scadenza della pubblicazione della delibera di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
- è entrato in vigore decorsi 10 gg dalla scadenza della pubblicazione e cioè il.....

Data



Timbro

Il segretario comunale

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARZIO MAMBRINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-12-2006 al 20-12-2006 come prescritto dall'art.124 c.1 D. Lvo 267/00.

IL MESSO
Castell'Azzara, li 05-12-2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO GIUSEPPE

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 29-11-2006
[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;
[] Decorso 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castell'Azzara, li 05/12/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio

Castell'Azzara, li 5 DIC. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Sibio Di. Giuseppe

[Handwritten signature]